

srm materiali

***materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione***

2011

settembre

Crisi Nord Africa: alcuni aggiornamenti

- Introduzione
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3958 del 10 agosto 2011
- Allegato: i numeri dell'accoglienza al 2 settembre 2011

**"Inform. Legge"
n. 186**

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

***Federazione
Chiese Evangeliche
in Italia***

**A cura di:
Dafne Marzoli**

**Supervisione di:
Franca Di Lecce**

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcej.it

Roma, 06 settembre 2011

Nel corso dei mesi passati vi abbiamo tenuti informati sui diversi provvedimenti adottati per fronteggiare la crisi che sta coinvolgendo i Paesi del Nord Africa (*vedi SRM Inform Legge n. 176, 177, 178 e SRM Materiali Dossier Monografico Crisi Nord Africa – Parte Prima e Seconda*)

In questo numero, riprendiamo le fila del discorso aggiornandovi in merito ad alcuni degli ultimi provvedimenti adottati durante i mesi estivi.

Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3958 del 10 agosto 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 194 del 22 agosto 2011 è stata pubblicata l'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3958 del 10 agosto 2011** che integra le precedenti ordinanze emanate per fronteggiare “lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale”. L'ordinanza prevede la possibilità di **rientro assistito** per i **migranti giunti in Italia dal 1° gennaio 2011** e a carico della struttura del Commissario delegato all'emergenza Nord Africa.

L'**OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni)** è il **soggetto attuatore** che si occuperà di **organizzare il rientro** degli stranieri che ne facciano richiesta sulla base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato all'emergenza. Il rientro sarà effettuato **tramite vettore aereo**.

Gli stranieri che possono beneficiare di questo programma sono:

- a)** i richiedenti protezione internazionale;
- b)** i richiedenti protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso;
- c)** i titolari di protezione internazionale che rinunciano allo status;
- d)** gli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
- e)** gli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il programma copre le **spese per il biglietto aereo** e prevede un'**indennità di viaggio** individuale pari a **€ 200,00** che verrà corrisposta al momento della partenza dopo aver passato il valico di frontiera. Il numero massimo di rientri previsto è fissato in **600 unità**.

Lo straniero inserito nel programma potrà beneficiarne una sola volta e non potrà beneficiare di altri programmi di rimpatrio volontario e assistito.

Inoltre l'ordinanza prevede l'**istituzione** da parte del Ministero dell'Interno di ulteriori **5 sezioni** nell'ambito delle **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale** che opereranno **fino al 31 dicembre 2011**.

Allo stesso tempo per accelerare le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord Africa e per contenere i costi dei trasferimenti dei richiedenti presso le Commissioni e le loro sezioni viene autorizzato l'**incremento delle missioni** dei componenti delle Commissioni medesime **fino al 31 dicembre 2011**.

Inoltre, nel corso dell'estate, il **Dipartimento della Protezione Civile** (vi ricordiamo che con l'Opcm n. 3933 del 13 aprile è stato affidato al Capo Dipartimento della Protezione Civile l'incarico di Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio e 7 aprile) ha emanato alcuni provvedimenti i cui contenuti vi riassumiamo brevemente.

I testi delle circolari emanate dal Commissario Delegato per l'emergenza Nord Africa sono reperibili sul sito internet della Protezione Civile www.protezionecivile.it

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza Nord Africa del 27 luglio 2011

Con questo decreto è stato istituito il **Gruppo di monitoraggio e assistenza - Gma** al fine di monitorare le attività realizzate dai Soggetti attuatori per l'accoglienza dei migranti e per garantire standard di assistenza omogenei sul territorio. Si articola in un **organismo di coordinamento centrale** e in **team di monitoraggio** composti dai rappresentanti dei diversi enti coinvolti.

Il Gma è composto dai rappresentanti del Dipartimento della **Protezione Civile**, del **Ministero dell'Interno** - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, della **Conferenza delle Regioni**, dell'**Upi** – Unione delle province d'Italia, dell'**Anci** – Associazione nazionale comuni italiani, dell'**UNCHR** – United Nations High Commissioner for Refugees, dell'**IOM** - International Organization for Migration.

Ne fanno parte anche il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** e **Save the Children**, per la valutazione delle attività realizzate per i **minori**.

Il monitoraggio si articolerà in due fasi: una prima fase incentrata sull'incontro con il Soggetto attuatore, con lo scopo di analizzare il modello organizzativo e gli strumenti adottati; una seconda in cui il team sarà impegnato a visitare alcune strutture di accoglienza dei migranti presenti sul territorio regionale.

Il Gma ha iniziato la sua attività il **12 agosto scorso**, con l'incontro con il soggetto attuatore della **Regione Lazio**. Nelle settimane successive sono seguite le verifiche in Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE E POCKET MONEY

Circolare del Commissario Delegato per l'emergenza Nord Africa del 06 luglio 2011

In questa circolare viene precisato che, come già previsto dalla normativa vigente, i cittadini richiedenti asilo possono svolgere **attività sociali** (intendendo la più ampia categoria dell'attività formativa volta al graduale inserimento lavorativo e/o attività di volontariato sociale e di protezione civile). Si precisa che i progetti formativi che verranno elaborati dovranno prevedere un'apposita **copertura assicurativa** per eventuali danni alla persona e che gli oneri sono a carico dell'ente che svolge l'attività.

In questa stessa circolare, a partire dal 1° luglio 2011 viene riconosciuto ai richiedenti asilo un **pocket money** nella misura di **2,50 euro al giorno a persona** fino ad un **massimo di 7,50 euro giornalieri per nucleo familiare** per le piccole spese personali (acquisto di bolli postali schede telefoniche, snack, bibite, libri, giornali...). Viene inoltre stabilito che il pocket money **sarà erogato tramite "buoni"** emessi dalla struttura di accoglienza previa convenzione con gli esercizi commerciali al fine di limitare la circolazione del denaro contante.

Circolare del Commissario Delegato per l'emergenza Nord Africa dell'08 agosto 2011

In questa circolare il **pocket money** viene riconosciuto anche ai **titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari**, rilasciato in base all'articolo 20 del Dlgs 286/98.

Circolare del Commissario Delegato per l'emergenza Nord Africa del 10 agosto 2011

In questa circolare vengono fornite ulteriori precisazioni in merito all'erogazione del **pocket money**. Il contributo deve essere erogato dagli Enti convenzionati incaricati dell'assistenza, nell'ambito della quota massima giornaliera di 46 euro (ad eccezione di situazioni particolari previa autorizzazione del Commissario delegato) e potrà essere **erogato anche attraverso il rilascio di carte di credito prepagate**, intestate al singolo migrante.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero **06.48905101** o all'indirizzo mail srm@fcei.it

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3958). (11A11279) (GU n. 194 del 22-8-2011)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7 e n. 3951 del 12 luglio 2011;

Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile al fine di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza;

Viste le riunioni tenutesi nei giorni 19 e 21 luglio 2011 presso il Ministero dell'interno;

Su proposta del Capo dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Ministero dell'interno;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di favorire il rientro assistito degli immigrati giunti sul territorio nazionale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011, l'O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), in qualita' di Soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, provvede al rimpatrio degli stranieri, che ne facciano richiesta, nei Paesi di origine tramite vettore aereo, sulla base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza.

2. Il Soggetto attuatore garantisce l'assistenza logistica ai richiedenti il rimpatrio, curando il trasporto dalle strutture in cui si trovano fino all'aeroporto di partenza.

3. Il rimpatrio volontario puo' essere richiesto dagli stranieri giunti in Italia dal 1° gennaio 2011 e assistiti a carico della struttura del Commissario delegato e in particolare:

a) dai richiedenti protezione internazionale;

b) dai richiedenti protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso;

c) dai titolari di protezione internazionale che rinunciano allo status;

d) dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;

e) dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Agli stranieri ammessi al rimpatrio e' consegnato il biglietto aereo e un'indennita' di viaggio individuale pari a € 200,00 da corrispondere al momento della partenza dopo il valico di frontiera.

5. Il Soggetto attuatore opera sulla base delle indicazioni operative fornite dal Commissario delegato, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art.1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

6. Le attivita' di rimpatrio di cui al presente articolo sono riferite ad un contingente di 600 immigrati.

7. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo, il legale rappresentante per la missione OIM in Italia e' autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilita' speciale.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede in deroga alle procedure dell'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

9. L'immigrato ammesso alla procedura di rimpatrio prevista dal presente articolo non potrà beneficiare di altri programmi di rimpatrio volontario e assistito. Alla procedura di rimpatrio prevista dal presente articolo l'immigrato potrà essere ammesso una sola volta.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di € 904.792,40, si provvede a valere sulle risorse disponibili assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008, n. 3703, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, ulteriori cinque sezioni nell'ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Le sezioni di cui al comma 1 operano fino al 31 dicembre 2011 ed ai relativi costi di funzionamento e per gettone di presenza, nel limite massimo di € 191.500,00, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

Art. 3

1. Al fine di accelerare le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord Africa e per contenere i costi derivanti dal trasferimento dei migranti richiedenti asilo nelle sedi delle «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» ai fini della prescritta audizione, fino al 31 dicembre 2011 e' autorizzato l'incremento delle missioni dei componenti e del personale di supporto delle medesime Commissioni e relative sezioni.

2. Fino al 31 dicembre 2011 al personale di supporto delle predette Commissioni e relative sezioni, nel numero massimo di 200 unita', e' altresì autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo pro-capite di 60 ore mensili e di una media pro-capite di 40 ore mensili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di € 835.937,00, di cui 85.937,00 euro per l'attuazione del comma 1 e 750.000,00 euro per l'attuazione del comma 2, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 e n. 3951 rispettivamente del 13 aprile e 12 luglio 2011, mediante trasferimento delle stesse sulle contabilità speciali delle Prefetture interessate.

Art. 4

1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, e' aggiunto il seguente comma: «3. Per il compimento delle attivita' di cui al comma 1, relative alle spese sostenute dai Soggetti attuatori di cui all'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, il Prefetto di Palermo provvede al pagamento delle somme dovute, sulla base dei riscontri di natura amministrativo-contabile e della liquidazione della spesa da parte dei predetti Soggetti attuatori».

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Presidente : Berlusconi

I NUMERI DELL'ACCOGLIENZA**

Regione	Presenze al 2 settembre	Totale capienza prevista dal Piano
Piemonte	1.670	3.819
Valle d'Aosta	46	108
Liguria	559*	1.367
Lombardia	3.008	8.557
Provincia Autonoma di Trento	212	452
Provincia Autonoma di Bolzano	189	430
Veneto	1.674	4.270
Friuli Venezia Giulia	475	1.057
Emilia-Romagna	1.630*	3.846
Toscana	1.253	3.221
Umbria	350	787
Marche	575	1.345
Lazio	2.086*	4.892
Abruzzo	0**	0
Molise	114	260
Campania	2.125*	4.728
Puglia	1.240*	3.300
Basilicata	252*	476
Calabria	855	1.643
Sicilia	2.220	4.093
Sardegna	584	1.350
Assistiti	21.117	50.000

* dati che al 2 settembre non risultano aggiornati

**I dati sono aggiornati alle ore 19,00 del 2 settembre 2011. Sul sito della Protezione Civile (<http://www.protezionecivile.gov.it>) è possibile consultare i dati aggiornati. Gli aggiornamenti vengono inseriti il martedì e il venerdì.

Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International: <http://www.amnesty.it>

Arci (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>

Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>

Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it>

Caritas Italiana: <http://www.caritasitaliana.it/>

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe): <http://www.ccme.be/>

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): <http://www.dirittisociali.org>

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione):

<http://fortresseurope.blogspot.com/>

Governo: <http://www.governo.it>

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>

Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):

<http://www.picum.org>

Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>

Unione Europea: http://europa.eu/index_it.htm

SRM Materiali - Inform. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it sito web: www.fcei.it